Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **POSIZIONE COMUNE 2005/440/PESC DEL CONSIGLIO**

del 13 giugno 2005

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

(GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2005/846/PESC del Consiglio del 29 novembre 2005	L 314	35	30.11.2005
►**M2**	Posizione comune 2006/624/PESC del Consiglio del 15 settembre 2006	L 253	34	16.9.2006
►**M3**	Posizione comune 2007/654/PESC del Consiglio del 9 ottobre 2007	L 264	11	10.10.2007

▼B

POSIZIONE COMUNE 2005/440/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/829/PESC ([1]) relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo imponendo un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC)

(2) Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC 1493 (2003) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC per dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1493 (2003)»], del 28 luglio 2003, che impone un embargo sulle armi nei confronti della RDC.

(3) Il 18 aprile 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1596 (2005), [«UNSCR 1596 (2005)»], che ribadisce le misure imposte dal punto 20 dell'UNSCR 1493 (2003) e stabilisce che esse debbano applicarsi a ogni destinatario nel territorio della RDC.

(4) L'UNSCR 1596 (2005) impone inoltre misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal Comitato istituito dal punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), in prosieguo «il Comitato delle sanzioni».

(5) L'UNSCR 1596 (2005) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone indicate dal Comitato delle sanzioni o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria e risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

(6) È opportuno integrare in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2002/829/PESC e le misure da imporre conformemente all'UNSCR 1596 (2005).

(7) La posizione comune 2002/829/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(8) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi

([1]) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 64).

▼B

armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio alla RDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.

2. Sono altresì vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese.

▼M3

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso esclusivamente a sostegno di unità dell'esercito e della polizia della RDC, o ad uso di queste ultime, a condizione che le suddette unità:

   i) abbiano completato il loro processo di integrazione; ovvero

   ii) operino sotto il comando, rispettivamente, dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC; ovvero

   iii) siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri;

b) alla fornitura di formazione e assistenza tecnica approvata dal governo della RDC destinata esclusivamente a sostegno di unità dell'esercito e della polizia della RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri;

c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso destinato esclusivamente a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo («MONUC») o ad uso di quest'ultima;

d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché siano notificate preventivamente al Comitato delle sanzioni.

2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di cui al paragrafo 1 avvengono esclusivamente presso i siti di ricevimento designati dal governo della RDC, in coordinamento con la MONUC, e sono preventivamente notificati al comitato delle sanzioni.

▼M3

3. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.

4. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri richiedono adeguate garanzie contro l'uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 3 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

▼M2

Articolo 3

Conformemente all'UNSCR 1596 (2005), all'UNSCR 1649 (2005) e all'UNSCR 1698 (2006), occorre imporre misure restrittive nei confronti delle seguenti persone, secondo le indicazioni del Comitato delle sanzioni:

— persone che violano l'embargo sulle armi,

— capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

— capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, in particolare quelli attivi nell'Ituri, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

— capi politici e militari che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile,

— persone che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati.

L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente posizione comune.

▼B

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indiret-

▼B

tamente dalle persone indicate all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati; a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1596 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.

Articolo 7

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

▼M3

Articolo 8

La presente posizione comune, d'applicazione fino al 15 febbraio 2008, è riesaminata o modificata alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼B

Articolo 9

La posizione comune 2002/829/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

▼M1

1. Cognome, nome: BWAMBALE, Frank Kakolele

   Pseudonimi: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita:

   Luogo di nascita (città, paese)

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza:

   Altre informazioni: ex leader dell'RCD-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

2. Cognome, nome: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

   Pseudonimi: Jérôme Kakwavu

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita:

   Luogo di nascita (città, paese):

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza: congolese

   Altre informazioni: noto come Comandante Jérôme. Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la Repubblica democratica del Congo (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d'armi. Come presidente delle FAPC, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di Generale delle FARDC.

3. Cognome, nome: KATANGA, Germain

   Pseudonimi:

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita:

   Luogo di nascita (città, paese):

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza: congolese

   Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FRPI in violazioni dei diritti umani. Capo dell'FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

▼M1

4. Cognome, nome: LUBANGA, Thomas

   Pseudonimi:

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita:

   Luogo di nascita (città, paese): Ituri

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza: congolese

   Altre informazioni: in stato di arresto a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

5. Cognome, nome: MANDRO, Khawa Panga

   Pseudonimi: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita: 20.8.1973

   Luogo di nascita (città, paese): Bunia

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza: congolese

   Altre informazioni: noto come «Capo Kahwa», «Kawa». Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri.

6. Cognome, nome: MPANO, Douglas

   Pseudonimi:

   Sesso:

   Titolo, funzione:

   Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

   Data di nascita:

   Luogo di nascita (città, paese):

   Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

   Cittadinanza: congolese

   Altre informazioni: basato a Goma. Dirigente della «Compagnie aérienne des Grands Lacs» e della «Great Lakes Business Company», i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, a quanto pare, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi.

7. Cognome, nome: MUDACUMURA, Sylvestre

   Pseudonimi:

▼M1

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: ruandese

Altre informazioni: noto come «Radja», «Mupenzi Bernard», «Maggiore Generale Mupenzi». Comandante in campo delle FDLR, che esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

8. Cognome, nome: MURWANASHY-AKA, Dr Ignace

Pseudonimi: Ignace

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: ruandese

Altre informazioni: residente in Germania. Presidente delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

9. Cognome, nome: MUTEBUTSI, Jules

Pseudonimi: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese): Kivu meridionale

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: congolese (Kivu meridionale)

Altre informazioni: attualmente detenuto in Ruanda. Noto come «Colonnello Mutebutsi». Ex vicecomandante militare regionale delle FARDC della decima regione militare nell'aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi.

10. Cognome, nome: NGUDJOLO, Matthieu

Pseudonimi: Cui Ngudjolo

Sesso:

▼M1

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni: «Colonnello» o «Generale». Capo di Stato maggiore dell'FNI ed ex capo di Stato maggiore dell'FRPI, che esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003.

11. Cognome, nome: NJABU, Floribert Ngabu

Pseudonimi: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza:

Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

12. Cognome, nome: NKUNDA, Laurent

Pseudonimi: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita: 6.2.1967

Luogo di nascita (città, paese): Kivu settentrionale/Rutshuru

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: congolese

Altre informazioni: attualmente latitante. Avvistato in Ruanda e a Goma. Noto come «Generale Nkunda». Ex Generale dell'RCD-G. Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi.

13. Cognome, nome: NYAKUNI, James

Pseudonimi:

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

▼M1

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: ugandese

Altre informazioni: collaborazione in traffici con il comandante Jerome, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

14. Cognome, nome: OZIA MAZIO, Dieudonné

Pseudonimi: Ozia Mazio

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita: 6.6.1949

Luogo di nascita (città, paese): Ariwara, RDC

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: congolese

Altre informazioni: noto come «Omari», «Sig. Omari». Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il comandante Jerome e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del comandante Jerome e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

15. Cognome, nome: TAGANDA, Bosco

Pseudonimi: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Sesso:

Titolo, funzione:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Cittadinanza: congolese

Altre informazioni: noto come «Terminator», «Maggiore». Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato Generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.

16. Denominazione: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (ONG)

Pseudonimi: TPD

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Goma, Kivu settentrionale

Luogo di iscrizione (città, paese):

Data di iscrizione:

Numero di iscrizione:

▼**M1**

Sede principale:

Altre informazioni: Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005.